

SCHEMA di CONVENZIONE

AVVISO PUBBLICO

“Sperimentazione di modelli innovativi finalizzati a soddisfare un sistema di welfare abitativo rivolti a residenti in alloggi di edilizia sociale in condizione di particolare fragilità socio-economica”
 (“N.O.I. - Nucleo Operativo Integrato per la Casa”)
 a valere sul PR FSE Plus 21-27
 di cui alla D.G.R. n. 1-7611 del 30/10/2023.

D.D. n. _____ del _____

CONVENZIONE

(_____ CUP)

per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito della misura **"N.O.I. Nucleo Operativo Integrato per la Casa"** a valere sul PR FSE Plus 2021-2027, di cui alla D.G.R. n. 1-7611 del 30/10/2023 e alla D.D. n. ___ del

stipulata ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.

PREMESSO CHE:

- l'operatore ha presentato istanza in risposta all'avviso pubblico in oggetto, approvato con D.D. n. del.....
.....;
- con Determinazione n. del è stato concesso al suddetto operatore un contributo ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 e s.m.i., per un importo pari a per la realizzazione del Progetto esecutivo elaborato nell'ambito del Tavolo di coprogettazione attivato e che viene allegato alla presente convenzione;
- il dettaglio delle operazioni finanziate e dei relavi CUP è riportato nell'allegato di autorizzazione, parte integrante e sostanziale del provvedimento di assegnazione del contributo.
- il provvedimento di assegnazione consente la realizzazione delle attività previste dall'avviso pubblico/bando e specificate nel Progetto esecutivo allegato permettendo all'operatore di accedere al relativo contributo;
- con il provvedimento di assegnazione il suddetto operatore è stato nominato Responsabile (esterno) del trattamento dal Delegato del Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 (RGPD);
- la gestione e la realizzazione delle attività del Progetto devono svolgersi secondo le modalità previste per le attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo Plus, secondo le vigenti norme unionali, nazionali e regionali e, in particolare, quelle richiamate nell'avviso pubblico sopra menzionato. Ai fini del regolare svolgimento del Progetto e di una corretta attuazione delle attività in esso previste, nonché, ai fini di una corretta determinazione e liquidazione dei contributi pubblici necessari alla realizzazione del Progetto/i stesso/i;

TRA

la Regione Piemonte rappresentata dal Vice Direttore regionale al Welfare, dr. Livio Tesio delegato dal Legale rappresentante domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Piazza Castello 165 a Torino.

E

il soggetto attuatore _____ rappresentato da _____ domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede di _____ in qualità di mandatario dell'ATS costituita in data _____

VISTI

- il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (cd. "Codice del Terzo Settore") che, sostenendo l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli art. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, provvede al riordino ed alla revisione organica della disciplina in materia di enti del Terzo Settore;
- l' art. 55 del Codice del Terzo Settore sopra menzionato, che prevede il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore attraverso forme quali la co-progettazione per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;
- il D.M. 31 marzo 2021, n. 72 che adotta le *"Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55 -57 del D.Lgs. n. 117 del 2017"*;
- la D.G.R. n. 1-7611 del 30/10/2023 recante *«PR Piemonte FSE +2021/27 - Priorità III "Inclusione sociale" Ob. Specifico K). Atto di indirizzo relativo alla misura "Sperimentazione di modelli innovativi finalizzati a soddisfare un sistema di welfare abitativo rivolti a residenti in alloggi di edilizia sociale in condizione di particolare fragilità socio-economica. - N.O.I. - (Nucleo Operativo Integrato per la Casa)" di cui alla D.G.R. n. 2-4852 del 8 aprile 2022. Spesa complessiva di euro 3.000.000,00 sui capitoli 170554, 170556 e 170558 del bilancio 2023-2025 (annualità 2023 – 2025)»;*
- la determinazione dirigenziale n. _____/A2203A del _____ che approva l'Avviso pubblico nonché gli schemi di convenzione da stipulare con i soggetti attuatori individuati per la realizzazione del progetto esecutivo allegato alla presente convenzione;
- il Progetto esecutivo allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Oggetto)

La presente convenzione definisce i rapporti tra la Regione Piemonte e _____ mandataria dell'ATS costituita in data _____ per quanto attiene la realizzazione delle attività inserite nella misura denominata "Noi per la casa" attivata dalla Regione Piemonte a valere sul PR FSE Plus 2021-2027.

Art. 2

(Validità e decorrenza della convenzione)

Le attività progettuali prenderanno avvio dalla comunicazione di avvenuta assegnazione delle risorse e si concluderanno entro 12 mesi dall'avvio, fatta salva la possibilità di proroghe disposte dalla Regione Piemonte.

La rendicontazione finale, completa di relazione descrittiva e conto economico, dovrà essere presentata entro i 30 giorni successivi alla chiusura delle attività.

La presentazione della rendicontazione finale e l'erogazione del saldo del contributo previsto determinano la conclusione dell'operazione.

Art. 3

(Dichiarazioni preliminari)

Il Soggetto Attuatore dichiara:

- di essere a conoscenza e di accettare le vigenti disposizioni normative e i provvedimenti dell'Unione europea, delle autorità nazionali e della Regione Piemonte che regolano il Fondo Sociale Europeo Pluse, nello specifico le disposizioni richiamate nell'avviso pubblico in oggetto;
- che non sono intervenute variazioni nella propria condizione soggettiva ed oggettiva, rispetto a quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda di contributo, e di impegnarsi, in caso di modifica, all'immediata comunicazione ritrasmettendo i dovuti atti sostitutivi;
- di non aver percepito e di non percepire contributi o altri finanziamenti pubblici per gli stessi costi previsti nel Progetto esecutivo allegato;
- gli esperti esterni e il personale sia esso dipendente o non dipendente, comunque impiegato nelle attività previste nel Progetto esecutivo allegato, non si trovano, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, nonché di osservare le medesime anche in tema di assenza di conflitto di interessi;

Art. 4

(Adempimenti a carico del soggetto attuatore)

Il Soggetto Attuatore si impegna, per quanto di propria competenza, a:

1. rispettare le vigenti disposizioni normative e i provvedimenti dell'Unione europea, delle Autorità nazionali e della Regione che regolano il Fondo Sociale Europeo nonché le vigenti Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate della Regione Piemonte e nello specifico le disposizioni richiamate nell'avviso pubblico in oggetto nonché ad adeguarsi ad essi e a quelli che dovessero essere eventualmente emanati successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione;
2. rispettare gli obblighi in materia di comunicazione, informazione, pubblicità e visibilità stabili dall'art.47 e dall'art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060 mettendo a disposizione delle Istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità nonché concedere all'Unione una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile, che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano secondo quanto disposto dall'art. 49 del menzionato Regolamento;

3. avviare e concludere le attività descritte nel Progetto esecutivo allegato entro i termini e con le modalità prescritte dall'avviso pubblico sopra menzionato, producendo tutta la documentazione ivi indicata, consapevole che il mancato adempimento può costituire elemento sufficiente per la revoca totale del contributo concesso;
4. realizzare le attività progettuali conformemente a quanto contenuto Progetto esecutivo allegato garantendo il rispetto dei requisiti specifici ivi previsti, del piano finanziario e del termine per l'esecuzione, rispettando, altresì, le modifiche eventualmente apportate direttamente dall'Autorità di Gestione del PR FSE+ Regione Piemonte 2021/2027, di seguito denominata AdG, nonché le modifiche richieste ed approvate dall'AdG in sede di realizzazione per adeguarne il contenuto alle disposizioni sopravvenute;
5. sottoporre alla Regione Piemonte, ai fini della necessaria autorizzazione, le eventuali modifiche sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto ed a comunicare immediatamente ogni variazione delle modalità di esecuzione del progetto, ivi compresa ogni variazione del cronoprogramma, ogni eventuale mutamento del personale impiegato per la preventiva valutazione ed eventuale approvazione;
6. alimentare il sistema informatico messo a disposizione dell'AdG con i dati previsti dall'All. XVII del Reg.(UE) n. 2021/1060, ai fini della corretta valorizzazione degli indicatori e per consentire l'espletamento delle funzioni di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit;
7. gestire in proprio sia il Progetto esecutivo allegato che i rapporti conseguenti alla sottoscrizione della presente Convenzione che non potranno, in alcun caso, costituire oggetto di cessione; la delega a terzi di parti di attività non è ammessa;
8. mantenere l'AdG e la Direzione Welfare del tutto estranea ai contratti stipulati, a qualunque titolo, dal beneficiario e indenne da qualunque pretesa al riguardo;
9. comunicare all'indirizzo PEC famigliaediritto@cert.regione.piemonte.it ogni cambiamento della sede legale, del rappresentante legale, della ragione sociale intervenuta;
10. applicare al personale dipendente con rapporto di lavoro subordinato i contratti collettivi di categoria, stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa (INPS, INAIL e quant'altro per specifici casi), esonerando espressamente l'AdG e la Direzione Welfare da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancanze e/o irregolarità;
11. realizzare i trattamenti dei dati necessari in conformità alla normativa vigente e seguendo le Istruzioni documentate del Titolare, allegata alla Determinazione di riferimento;
12. restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure provvedere alla loro integrale distruzione al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, salvo nei casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc...);
13. rispondere degli eventuali danni derivanti dal trattamento, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni documentate del Delegato del Titolare;
14. mantenere la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali e a manlevare e tenere indenne il Delegato del Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali. In caso di raggruppamenti temporanei, le descritte responsabilità e manleva si applicano sia al capofila (mandatario) che ai partner(mandanti);
15. fornire, al momento della raccolta dei dati personali dei destinatari degli interventi, le informazioni relative al trattamento dei dati ai sensi dell'art.13 del RGPD, utilizzando lo schema di informativa allegata alla Determinazione di riferimento.

Art. 5

(Adempimenti a carico della Regione Piemonte)

La Regione Piemonte – Direzione Welfare, in qualità di capofila dell’iniziativa, si impegna a garantire la corretta realizzazione e la promozione della Misura “Noi per la Casa” garantendone il coordinamento complessivo.

Eroga, secondo le modalità indicate, il contributo previsto in favore del soggetto attuatore.

Cura i rapporti amministrativi e contabili con il soggetto attuatore predisponendo agli atti conseguenti finalizzati alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dall’Avviso pubblico e dalla normativa applicabile.

Art. 6

(Erogazione del contributo)

L’erogazione delle risorse assegnate da parte della Regione Piemonte – Direzione Welfare, pari a euro 500.000 euro, avverrà secondo le modalità sotto indicate:

- acconto del 30% a seguito di sottoscrizione della convenzione;
- erogazione di 2 successive tranche a seguito di rendicontazione semestrale attestante l’avanzamento della spesa.

Art. 7

(Natura del contributo regionale e modalità di erogazione)

Il contributo concesso dalla Regione Piemonte – Direzione Welfare con il provvedimento amministrativo di ammissione è solo provvisoriamente riconosciuto e costituisce limite massimo di spesa per il soggetto attuatore.

Il riconoscimento definitivo delle spese sostenute per la realizzazione del Progetto esecutivo allegato, indipendentemente dagli acconti eventualmente incassati, è subordinato al verificarsi delle seguenti circostanze:

- rispetto dei requisiti, delle condizioni, dei massimali e dei parametri previsti dall’avviso pubblico approvato con la determinazione indicata in oggetto e dalla normativa vigente;
- accertamento dell’idoneità della documentazione prodotta a comprovare l’entità di tali spese, la loro congruità e l’avvenuto completo pagamento;

L’erogazione del contributo avverrà con le modalità e i tempi previsti dall’avviso pubblico e, in caso di parziale realizzazione del Progetto, il contributo è soggetto a riduzioni di importo pari al costo previsto delle azioni non realizzate o alla revoca totale del contributo concesso qualora la parziale realizzazione sia tale da compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti;

Qualora il beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso, dovrà darne comunicazione motivata e immediata all’AdG ed alla Direzione Welfare mediante PEC, provvedendo contestualmente alla restituzione degli eventuali acconti erogati, maggiorati degli interessi dovuti come per legge per il periodo di disponibilità da parte dello stesso;

In caso di irregolarità accertata, la Regione Piemonte potrà procedere con il recupero dei contributi indebitamente erogati anche mediante compensazione di cui agli art. 1241 e 1252 c.c..

Art. 8

(Inosservanza degli obblighi previsti)

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione e di quelli previsti dall'Avviso pubblico e dalla vigente normativa unionale, nazionale e regionale, la Regione Piemonte – Direzione Welfare diffiderà il beneficiario affinché provveda, entro un termine prefissato, all'eliminazione delle irregolarità contestate; decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida senza che il beneficiario abbia provveduto, si procederà alla revoca del contributo, avviando le necessarie azioni per l'immediato recupero di quanto eventualmente erogato, maggiorato degli interessi dovuti come per legge, per il periodo di disponibilità delle somme da parte del beneficiario;

Qualsiasi indebita percezione conseguente a reato accertato determina la responsabilità patrimoniale e personale congiunta e in solido del rappresentante legale e dell'operatore scrivente che ha percepito il finanziamento;

L'utilizzo indebito dei contributi erogati costituisce danno erariale e genera responsabilità amministrativa e contabile in capo al rappresentante legale.

Art. 9

(Sedi operative)

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto, saranno individuate le seguenti sedi operative:

-
-

Art. 10

(Fideiussione)

L'acconto iniziale pari al 30% dell'importo riconosciuto, da richiedere congiuntamente alla comunicazione di avvio delle attività dietro presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto indicato nella sezione delle "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni" finanziate dal PR FSE + Regione-Piemonte 2021-2027, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 319 del 29 giugno 2023; la fideiussione, firmata dal legale rappresentante del soggetto capofila, dovrà coprire l'intero ammontare dell'importo concesso, essere redatta secondo lo schema approvato dalle "Linee Guida" ed essere corredata da idonea documentazione attestante la capacità di firma del sottoscrittore garante.

Art. 11

(Controlli)

I controlli relativi agli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni saranno eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni" finanziate dal PR FSE + Regione-Piemonte 2021-2027, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 319 del 29 giugno 2023.

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione Piemonte, nonché dell'Unione Europea di effettuare verifiche, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. Il soggetto attuatore beneficiario del contributo ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

L'attività di controllo ai fini dell'erogazione delle somme dovute a saldo sarà condotta da Regione Piemonte anche mediante l'interscambio informativo telematico e la richiesta di dati ad altre amministrazioni pubbliche nel quadro di accordi operativi e di collaborazione amministrativa.

Ulteriori controlli a campione sia in itinere, attraverso attività di verifica a distanza o visite in loco, sia quelle successive finalizzate alla certificazione della spesa erogata, sono svolti dal Settore "Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE", avvalendosi di tutti i documenti e degli interscambi d'informazione telematici resi disponibili dalla Direzione Welfare.

Eventuali ulteriori specifiche indicazioni sulle modalità di realizzazione dei controlli, in particolar modo per quelli in itinere/loco, saranno contenute in appositi documenti.

Art. 12

(Conclusione dell'operazione)

L'operazione si intende conclusa a seguito del decorrere del periodo di validità della presente convenzione, in assenza di proroghe disposte dall'Amministrazione regionale.

Art. 13

(Aiuti di stato)

Gli interventi a valere sul presente atto non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Art. 14

(Azioni di informazione e comunicazione)

Il soggetto attuatore (in qualità di beneficiario), con riferimento agli obblighi informativi e di comunicazione si attiene a quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento UE 2021/1060, in particolare: valorizzare il cofinanziamento europeo, comunicare con dovuto anticipo all'AdG eventi e iniziative, documentare con immagini fotografiche e video gli stessi eventi, raccogliere testimonianze di destinatari e condividerne materiali con l'AdG, che provvede a metterli a disposizione di un pubblico più ampio e degli uffici della Commissione Europea deputati alla valorizzazione degli interventi.

Durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, e sugli account dei social media una breve descrizione dell'operazione, compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un manifesto/targa che riporti informazioni sul progetto e sul co-finanziamento dell'Unione Europea.

Il beneficiario assolve tali obblighi utilizzando in ogni documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei loghi obbligatori, secondo apposite Linee guida definite dal Responsabile nazionale per la comunicazione del Fondo FSE+ e dalla Regione Piemonte.

Il blocco dei loghi già composto può essere scaricato dal sito regionale, nella sezione dedicata alla Programmazione FSE+ 2021-2027, all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>

L'Autorità di gestione sottolinea quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 50, che prevede sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi.

Il sito di riferimento per i beneficiari, previsto dall'art. 49 del citato Regolamento, è:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei>.

Ai sensi degli artt. 47 e 50, co. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060, il mancato rispetto degli obblighi in tema di comunicazione e visibilità può comportare la soppressione fino al 3% del contributo concesso.

Art. 15

(Conservazione della documentazione)

Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060, tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai Fondi sono conservati da parte del beneficiario della misura per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario. La decorrenza di detto periodo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

In base alla normativa nazionale, inoltre, la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

Il soggetto attuatore, beneficiario della Misura, conserva la documentazione relativa alle operazioni oggetto di contributo; ne consente l'accesso in caso di ispezione e ne fornisce estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit e degli organismi aventi funzioni di controllo e di vigilanza.

Riferimento per gli adempimenti previsti sono le "Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni cofinanziate dal PR FSE Plus 2021 – 2027 della Regione Piemonte", approvate dall'Autorità di Gestione con D.D. n. 319 del 29 giugno 2023.

Art. 16

(Adempimenti inerenti al monitoraggio delle operazioni)

La Direzione Istruzione, formazione e lavoro, in qualità di AdG del PR FSE+ 2021-2027, garantisce l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la quantificazione degli indicatori di programma associati agli interventi di cui alla misura in oggetto in conformità con quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dall'Accordo di Partenariato, dal "Protocollo Unico di Colloquio" definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) e dal PR FSE+2021/2027 della Regione Piemonte.

Al fine di adempiere alle suddette prescrizioni relative al monitoraggio degli interventi cofinanziati dal Programma, il beneficiario è tenuto alla raccolta delle informazioni inerenti i partecipanti necessarie per la quantificazione degli indicatori previsti nel Programma e nell'Allegato I al Reg. (UE) 2021/1057.

A questo scopo, la Direzione Welfare rileverà tutte le informazioni relative ai destinatari della misura necessarie ai fini della quantificazione degli indicatori di output e di risultato.

Tali informazioni saranno raccolte e trattate in conformità alle vigenti norme in tema di trattamento dei dati personali e dei dati sensibili, come meglio specificato all'art. 15 e trasmesse all'Autorità di Gestione.

Art. 17

(Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione)

Il trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione avviene in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come rivisto dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018; D.D. n. 219 dell'8 marzo 2019; D.D. n. 532 del 30 settembre 2022).

Art. 18

(Disposizioni in materia di trattamento dei dati dei destinatari delle attività progettuali)

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"). Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. I dati personali oggetto del trattamento sono:

- a) tipologia dei dati personali: dati comuni;
- b) categorie degli interessati:(es: professionisti, rappresentanti legali, personale dipendente, destinatari delle attività progettuali);
- c) tipologia del formato dei dati: (es: testi, immagini, schede presenze, report).

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Art. 19

(Elezione di domicilio)

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste e/o che comunque si rendessero necessarie in connessione con l'attuazione delle attività previste dalla presente convenzione, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il soggetto attuatore elegge domicilio presso la sede legale sopra indicata. Le variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate all'AdG e alla Direzione Welfare a mezzo PEC, non saranno opponibili anche se diversamente conosciute.

Art. 20

(Norme finali)

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa unionale, statale e regionale vigente in materia.

Art. 21
(Controversie)

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

Art. 22
(Imposta di bollo)

Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 la sottoscrizione della presente convenzione non è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'allegato B - punto 27-bis del Decreto suindicato "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

Art. 23
(Allegati)

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti:

1. Progettazione esecutiva in esito alla co-progettazione;
2. Verbali del tavolo di co-progettazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Torino, li

Per la Regione Piemonte

Per il soggetto attuatore

Il legale rappresentante
